

## REGOLAMENTO (CE) N. 1419/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2004

**relativo al proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse tra la Commissione europea a nome della Comunità europea, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall'altro, e recante deroghe alle convenzioni di finanziamento pluriennali e ai regolamenti (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e (CE) n. 2222/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

applicabili. È pertanto opportuno disporre che cessino di applicarsi le disposizioni obsolete delle convenzioni di finanziamento pluriennali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89<sup>(1)</sup> e il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziaria del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione<sup>(2)</sup> costituiscono i fondamenti giuridici su cui si è basata la Commissione per delegare, caso per caso, la gestione dell'aiuto nell'ambito del programma speciale di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ad agenzie responsabili dell'attuazione nei paesi candidati. Le convenzioni di finanziamento pluriennali sono state concluse avvalendosi di tale possibilità. Tuttavia, nel caso degli Stati membri la normativa comunitaria non richiede una procedura di delega delle funzioni di gestione, bensì il riconoscimento a livello nazionale degli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(3)</sup>. L'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali prevede, nella sezione A, articolo 4, una procedura di riconoscimento quasi identica. Nel caso degli Stati membri, non è più necessario prevedere nemmeno la delega delle funzioni di gestione. È pertanto opportuno derogare alle corrispondenti disposizioni.

visto il trattato di adesione, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione europea ha concluso, a nome della Comunità, convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali con la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»).
- (2) Nei settori che rientrano nel campo di applicazione del trattato sull'Unione europea, a partire dal 1° maggio 2004, data della loro adesione all'UE, le relazioni tra i nuovi Stati membri e l'Unione europea sono disciplinate dal diritto dell'UE. In linea di massima, gli accordi bilaterali continuano ad applicarsi, senza che sia necessaria l'adozione di specifici atti giuridici, purché non siano in contrasto con le disposizioni cogenti del diritto dell'Unione europea in generale e del diritto comunitario in particolare. In certi settori, le convenzioni pluriennali e annuali prevedono regole che si discostano dal diritto comunitario, senza tuttavia essere contrarie a disposizioni cogenti. Appare tuttavia appropriato disporre che, per quanto riguarda il programma SAPARD, i nuovi Stati membri rispettino, per quanto possibile, le stesse norme che si applicano in qualsiasi altro settore disciplinato dal diritto comunitario.
- (3) È quindi opportuno disporre che le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali continuino ad applicarsi, fatte salve determinate deroghe e modifiche. Parallelamente, alcune disposizioni sono ormai prive di oggetto, in quanto la Comunità europea non ha più a che fare con paesi terzi, ma con Stati membri nei quali le disposizioni della normativa comunitaria sono direttamente

- (5) Il 3 marzo 2004 la Commissione ha deciso di concludere una nuova convenzione per il 2003 che modifica le convenzioni di finanziamento annuali del 2000, 2001, 2002 e 2003, nonché la convenzione di finanziamento pluriennale con i paesi candidati. Nel frattempo i nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea per cui non è più possibile concludere altri accordi bilaterali tra l'Unione europea e tali Stati membri in settori di competenza dell'Unione. È quindi opportuno che la Commissione, anziché concludere accordi bilaterali con i nuovi Stati membri, inserisca nel presente regolamento il contenuto di tali accordi. È pertanto opportuno inserire nel presente regolamento in particolare gli importi impegnati per la convenzione di finanziamento annuale del 2003 e fissati nella pertinente decisione della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

<sup>(2)</sup> GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14).

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.